

EstateINPSieme **2017**

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST;
- degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale).

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Concorsi e gare " → "Welfare, assistenza e mutualità" → " Bandi nuovi" o sui social network dell'Istituto

INDICE

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 12 – Disciplina delle mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 14 Ricorsi

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
- d) il dipendente e il pensionato assistito IPA.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.

5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
- b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare deceduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto deceduto dalla responsabilità genitoriale;
- d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2017 nei mesi di giugno, luglio e agosto. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia,

nelle mensilità indicate organizzato da un unico fornitore scelto dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, le spese connesse a gite, escursioni, attività ricreative, sportive e quant'altro previsto nel programma del soggiorno medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Il soggiorno deve essere finalizzato all'acquisizione di abilità sportive, artistiche o linguistiche, mediante la partecipazione a corsi o seminari per una media minima di tre ore al giorno. Le conoscenze e competenze acquisite dovranno essere oggetto di attestazione da parte del soggetto terzo organizzatore. Non saranno assegnati i contributi qualora i servizi che compongono il pacchetto come sopra indicato siano forniti da diversi fornitori anziché da un fornitore unico.

2. L'Inps riconosce n. 11900 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno medesimo e alla Gestione di appartenenza del titolare del beneficio, come da tabelle che seguono. L'IPA riconosce n. 120 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata e alla differente durata del soggiorno medesimo, come da tabella che segue:

Studenti scuola primaria

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 700
Quindici giorni/quattordici notti	n. 3000

Gestione Fondo Ipost

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 50
Quindici giorni/quattordici notti	n. 100

Assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale)

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 10
Quindici giorni/quattordici notti	n. 50

Studenti scuola secondaria di primo grado e studenti di scuola secondaria di secondo grado se disabili ex art.3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%.

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 800
Quindici giorni/quattordici notti	n. 7000

Gestione Fondo Ipost

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 50
Quindici giorni/quattordici notti	n. 200

Assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale)

Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	n. 10
Quindici giorni/quattordici notti	n. 50

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di:

- a) € 800,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
- b) € 1.400,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.

4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che siano iscritti, all'atto di presentazione della domanda, alle classi seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria o ad una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado.
2. Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che siano iscritti, all'atto di presentazione della domanda, ad una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Le Sedi INPS".
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN" dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.

5. Il soggetto, individuato dal richiedente come fornitore del servizio di cui all'art.2, comma 1, per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, dovrà munirsi di Pin dispositivo.

6. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il Pin dispositivo si può richiedere:

a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Come fare per", alla voce "Ottenere e gestire il PIN", di seguito, nel menù a sinistra, "Richiedere e attivare il PIN" – "Richiedi il tuo PIN";

b) tramite il contact center;

c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

7. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

9. Il fornitore del servizio per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, e per la visualizzazione delle pratiche di competenza dovrà chiedere alla Direzione Regionale INPS dove insiste una propria sede operativa sul territorio nazionale l'abilitazione alla procedura utilizzato l'apposito modulo, pubblicato nella sezione del sito Inps dedicata al concorso.

Art. 5– Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinaria* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 7 e l'importo della contributo erogabile, come descritto all'art. 10, comma 1.

3. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell'anno 2016 sono scadute il 15/1/2017. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2017. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2017, riferita al nucleo familiare in cui

compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato". Si ricorda che dal giorno della sua elaborazione alla data della sua certificazione, potranno trascorrere anche due settimane.

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all'area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Estate INPSieme– domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda" sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati **a pena d'esclusione:**

- a) la durata del soggiorno prescelto tra otto giorni/ sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;
- b) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;

- c) solo per gli studenti di scuola secondaria di primo grado l'aver conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell'anno scolastico 2015/2016, ovvero il numero di debiti formativi conseguiti nell'anno scolastico 2015/2016, ovvero il non aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/2016;
- d) per tutti, studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, i voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2015/2016, ad esclusione della sola materia "religione" e compreso il voto in condotta, salvo dichiarazione di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 e quelli identificativi dell'Istituto scolastico.

4. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92 sarà possibile optare per:

- a) la partecipazione al soggiorno di un parente entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario;
- b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per un solo accompagnatore, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari a 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario.

5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:

- a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori;
- b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.

6. Per il giovane con invalidità civile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:

- a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per ciascun assistente;
- b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.

7. Richieste di assistenza, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.

8. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero dei familiari ammessi ovvero della somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.

9. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

12. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **16 febbraio 2017** e non oltre le ore 12,00 del giorno **16 marzo 2017**.

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro l'**11 aprile 2017** tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:

- a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola primaria;
- b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola primaria;

- c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola primaria;
- d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola primaria;
- e) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
- f) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
- g) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
- h) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione.

Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest'ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell'eventuale scorrimento.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%;
- b) fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera a), gli studenti saranno collocati in graduatoria secondo il seguente ordine:

- studenti che hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/2016 senza recupero di debiti formativi e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente ;
- studenti che hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/2016 con recupero di debiti formativi. Questi ultimi verranno graduati tenuto conto del numero crescente di debiti formativi conseguiti nell'anno scolastico 2015/2016.
- studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/2016;

c) all'interno di ciascuna categoria di cui alle precedenti lettere a) e b), i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2015/2016 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2017 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso.

3. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio	Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
Valutazioni in lettere	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto equivalente	10	9	8	7	6	5

4. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.

5. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

6. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all'art. 1, comma 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

7. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), c), e) e g) , sarà

assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

8. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, iscritti e non alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), c, e) e g), sarà assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

9. L'ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

10. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l'Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell'ammontare del contributo riconosciuto all'avente diritto.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **27 Aprile 2017** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:

a) caricare in procedura il contratto siglato con il soggetto fornitore. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- ✓ individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
- ✓ la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
- ✓ la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
- ✓ eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi;
- ✓ l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:

- alloggio presso strutture turistiche ricettive;
- vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività;
- gite, escursioni, attività ricreative, sportive e quant'altro previsto nel programma del soggiorno medesimo;
- coperture assicurative.

✓ Il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto, comprensivo delle voci anzidette.

b) Compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera a).

c) Compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l'importo corrispondente al contributo spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio. **Il richiedente dovrà prestare particolare cura nel compilare il campo relativo al codice fiscale della società fornitrice del soggiorno per consentire alla stessa gli adempimenti di cui ai commi successivi.**

d) Rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando.

e) Caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, pari al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente.

2. Entro tre giorni dalla compilazione on line, a cura del richiedente, della dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), e dell'atto di delega di cui alla comma 1, lettera c), il soggetto fornitore del servizio, con proprio PIN, dovrà accedere alla procedura on line e procedere all'accettazione della predetta delega di pagamento e alla conferma della predetta dichiarazione. Tale accettazione dovrà comunque essere resa entro e non oltre il **2 Maggio 2017**.

3. Nel solo caso in cui, la società fornitrice del servizio non abbia alcuna sede operativa in Italia e sia nell'impossibilità di acquisire il PIN, di cui all'art. 4, il richiedente la prestazione potrà allegare in procedura l'atto di delegazione in formato cartaceo, secondo il modello pubblicato nella sezione dedicata al concorso.

4. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario **ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso**.

5. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il soggetto fornitore dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti entro e non oltre il **30 maggio 2017**:

- dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
- eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

6. Nei soli casi di cui al comma 3, la società potrà trasmettere la documentazione di cui al comma 5, all'indirizzo dccreditoewelfare@inps.it

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **12 maggio 2017**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **30 maggio 2017**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
Inferiore o pari a € 16.000,00	100%
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	95%
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	90%
Da € 32.000,01 a € 40.000,00	85%
Da € 40.000,01 a € 48.000,00	80%
Superiore a € 48.000,00	70%

2. Il valore del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore del contributo sarà individuato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore del contributo resterà ad esclusivo carico dell'avente diritto.

3. Per i vincitori, entro il **15 giugno 2017**, l'Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **30 giugno 2017**

4. Successivamente alla conclusione de soggiorno, entro il **5 settembre 2017**, il richiedente dovrà caricare in procedura:

- a) l'attestato di avvenuta partecipazione al soggiorno;
- b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno.

5. A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% entro il **31 Ottobre 2017**.

6 In caso di produzione della documentazione in data successiva al 5 Settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2017, l'Inps erogherà il saldo finale entro il **1 Febbraio 2018**.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina delle mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 4, entro il termine del **30 Novembre 2017**, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.

2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione.

3. In caso di rientro dopo la seconda metà del soggiorno, per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati alla Sede Provinciale competente per territorio, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art. 16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.

2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 31 gennaio 2017

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale
